

proposta di legge n. 36

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 luglio 2005

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1996, N. 4 “DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ’ PROFESSIONALI NEI SETTORI DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO”

Signori Consiglieri,
la presente proposta di modifica della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 nasce dall'esigenza di eliminare espressamente l'obbligo del rilascio da parte dei Comuni della licenza per l'esercizio delle professioni turistiche.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 112/1998 che ha abrogato l'articolo 123 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza sulla base di una interpretazione comunemente diffusa tra le Regioni in quanto alla base degli accordi con lo Stato che avevano portato all'abrogazione della norma del t.u.l.p.s., si era ritenuta non più operante la norma regionale suddetta, ormai anacronistica e fonte di notevole appesantimento procedurale, in quanto preceduta già del rilascio di una specifica abilitazione.

Questa interpretazione è stata di seguito smentita dalla circolare del Ministero dell'interno n. 72 del 21 ottobre 1998, che, sulla scorta di un parere dell'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto che le abrogazioni di norme statali operate dal d.lgs. 112/1998, con espresso riferimento al caso dell'attività di guida turistica, non fossero immediatamente operative,

ma richiedessero un adeguamento da parte delle Regioni.

Il servizio turismo con nota del gennaio 1999, ha fatto propria l'interpretazione ministeriale, ribadendo lo stesso orientamento in risposta ad un quesito successivo da parte della Provincia di Macerata.

Stessa interpretazione è stata data nel parere del servizio legislativo del settembre 2000, dove è affermato che la licenza rilasciata dai Comuni ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale è da ritenere in vigore, in quanto non ha obiettivi di pubblica sicurezza ed è subordinata alla verifica delle capacità tecniche e professionali degli interessati così da garantire agli utenti la qualità del servizio prestato.

Ritenendo che a tale garanzia sia già finalizzato il rilascio dell'abilitazione effettuato dalle Province a seguito di apposito esame, è ormai improcrastinabile adottare una norma di abrogazione espressa, anche in base a specifica richiesta di semplificazione da parte degli enti locali.

E' necessaria altresì una norma che ponga in capo ai soggetti abilitati l'obbligo di effettuare una comunicazione annuale di esercizio dell'attività, in maniera di consentire una corretta informazione.

Art. 1
(*Modifiche alla l.r. 4/1996*)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero), sono soppresse le parole: "ai fini del rilascio della licenza di esercizio della professione da parte del Comune competente,".

2. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 4/1996 sono soppresse le parole: "; quelli di cui ai commi 2 e 3 a favore del Comune competente".

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1996 sono soppresse le parole: "; negli elenchi viene altresì annotato il possesso della licenza di cui all'articolo 6, nonché i relativi rinnovi, revoche e sospensioni".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 4/1996 è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i soggetti iscritti effettuano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione relativa all'effettivo esercizio dell'attività."

5. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 4/1996 sono soppresse le parole: "munite di licenza".

6. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 21, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 14, il comma 3 dell'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 4/1996.